

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo
*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Raffaella Spagnolello
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Dott. Angelo Mirko Giordano
D.ssa Francesca Comis
Dott. Alessandro Pellicanò
D.ssa Alessia Giglio
D.ssa Miriam Gallo
Dott. Antonio Basile
D.ssa Graziella Cavallaro

D.ssa M. Cristina Sofia
Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Melania Torre
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali

Dott. Salvatore Treccarichi
D.ssa Serena Schillirò
Rag. Marco Musumeci
D.ssa M. Valentina Toscano
Dott. Daniele Di Maggio

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*
Dott. Mario Stancanelli
Tributarista

Amministrazione

Rezana Lika
Grazia Maria Barbagallo
Massimo Di Giovanni

Detassazioni per incrementi di produttività

con la circolare del 14 febbraio 2011, n. 3/E l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del lavoro, fornisce chiarimenti in merito all'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività erogati ai dipendenti.

Per il periodo d'imposta 2011, l'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 ha previsto l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro.

Posto che le somme agevolabili devono essere riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, vi possono rientrare:

- il compenso per lavoro straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutto l'importo (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- il compenso per lavoro supplementare: è detassabile l'intero compenso;
- le somme erogate per il lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;

- il lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni.